



NOTA ESPLICATIVA DI GARA

Gara 34/2016

**Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto -
per l'affidamento della fornitura di attrezzatura didattica illuminotecnica per la Civica Scuola di
Cinema Luchino Visconti per recupero da furto**

CIG 6891195A01

INDICE

<i>Riferimenti Essenziali</i>	3
STAZIONE APPALTANTE:	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO:	3
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:	3
MODALITA' DI RITIRO DEGLI ATTI DI GARA:	3
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE:	3
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI	3
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE	4
SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE	4
OGGETTO DELLA PROCEDURA	4
ART. 1 - DOCUMENTAZIONE	4
ART. 2 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE	4
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Art. 45 Operatori economici del NC)	4
ART. 4 - DOCUMENTI DA PRESENTARE	7
<i>Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito dell'offerta (a pena di irricevibilità ed esclusione)</i>	7
<i>Capo 2 - documentazione amministrativa (Busta A)</i>	7
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	7
DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE	9
<i>(A) Dati dell'azienda</i>	9
<i>(B) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. a), d), e), f), g) e comma 2 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)</i>	10
<i>(C) cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 4, e comma 5 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)</i>	10
<i>(D) Legge 12 marzo 1999 n. 68</i>	12
<i>(E) AVCpass - PASS-OE</i>	12
REQUISITI - ATI	12
REQUISITI - CONSORZIO O ALTRE FORME ANALOGHE	14
SUBAPPALTO	14
RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:	14
<i>Capo 3 – offerta economica (Busta B)</i>	14
ART. 5 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	15
ART. 6 – ALTRE INFORMAZIONI	16
ART. 7 - VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA	17
ART. 8 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI	17
ART. 9- CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA	17

Riferimenti Essenziali**STAZIONE APPALTANTE:**

SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione – Alzaia Naviglio Grande, 20 – Milano.

DECRETO: Prot. n. SCM-2016-0006957

Procedura di Gara: PROCEDURA NEGOZIATA, in 1 lotto unico non scorponabile, eseguita sulla piattaforma MEPA DI CONSIP – procedura n. 1429136

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si informa - non esaustivamente - che la procedura è disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in breve NC = Nuovo Codice Contratti Pubblici);
- art. 36 Contratti sotto soglia del NC D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art. 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia, e segg. del regolamento DPR 207/2010
- R.D. 23-5-1924 n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per quanto applicabile;
- D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (vigente transitoriamente ex art. 217 lettera u) del D.Lgs. 50/2016);
- Regolamento di Scuole Civiche di Milano, FdP per l'Acquisizione in Economia di forniture, lavori e servizi (pubblicato nel sito web della Fondazione al seguente indirizzo:
http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/20130521_scm_regolamento_per_gli_acquisti_in_economiaok.pdf

IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO:

LOTTO UNICO euro 8.515,00 (ottomilacinquecentoquindici/00) IVA esclusa –oneri per la sicurezza pari a zero.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

Pagamento a corpo. Consegna entro il 22 DICEMBRE 2016

MODALITA' DI RITIRO DEGLI ATTI DI GARA:

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati sulla piattaforma MEPA, PROCEDURA n. 1429136.

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE:

Criterio DELL'OFFERTA AL MINOR PREZZO.

TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI

05/12/2016 ore 10.00 – ultima pubblicazione delle risposte ai chiarimenti 05/12/2016 ore 12.00

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

06/12/2016 ore 13.00

SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE

06/12/2016 ore 14.00

OGGETTO DELLA PROCEDURA

L'affidamento, in un lotto solo, della fornitura di attrezzatura didattica professionale – nello specifico: attrezzatura illuminotecnica - occorrente alla Civica Scuola di Musica Luchino visconti, per ripristinare la loro mancanza in magazzino a seguito di furto.

ART. 1 - DOCUMENTAZIONE

La documentazione è costituita da:

1. Lettera d'invito (generata automaticamente dal sistema);
2. Nota esplicativa;
3. Capitolato speciale d'appalto;

ART. 2 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE

Per la presentazione dell'offerta è preferibile utilizzare la modulistica seguente, che viene messa a disposizione:

1. mod. "DICHIARAZIONI";
2. Modello Offerta Economica (generato automaticamente dal sistema);

Ciascun modello "DICHIARAZIONI" è predisposto per le dichiarazioni dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, incluse le dichiarazioni di idoneità morale che devono essere presentate **da e/o per tutti i soggetti i soggetti dotati di poteri di amministrazione e di rappresentanza** individuati con riferimento alle funzioni sostanziali conferite all'interno dell'impresa piuttosto che alle qualifiche formali (A.V.C.P., Parere n.59 del 23/04/2013) come meglio specificato nei successivi paragrafi della presente Nota esplicativa e nei modelli di "DICHIARAZIONI".

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Art. 45 Operatori economici del NC)

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici elencati nell'art 45 del NC (trascritto in nota ⁽¹⁾) - **che dovranno essersi prima accreditati come operatori economici sulla piattaforma CONSIP e sull'ALBO FORNITORI DI FONDAZIONE MILANO:**

⁽¹⁾ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NC

Art. 3 Definizioni

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Ai fini del presente codice si intende per:

....

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

.....

Art. 45 Operatori economici

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono

Si applicano gli artt. 46; 47; 48 del NC riportati in nota ⁽²⁾ ai quali si rinvia.

stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

⁽²⁾ **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NC**

Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

In vigore dal 19 aprile 2016

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), **[b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; c) i consorzi stabili]** devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) **(d) i raggruppamenti temporanei; e) i consorzi ordinari**, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad imo di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto

ART. 4 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito dell'offerta (a pena di irricevibilità ed esclusione)

L'offerta dovrà essere presentata online sulla piattaforma CONSIP secondo le procedure indicate sullo stesso.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta Virtuale A);
- OFFERTA ECONOMICA (Busta Virtuale B)

Capo 2 - documentazione amministrativa (Busta A)

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Si precisa che:

- La domanda di partecipazione, l'offerta economica e l'offerta tecnica (ove prevista) devono, **a pena di esclusione**, essere firmate, mediante firma digitale p7m, da persona avente il potere di impegnare l'azienda verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCAA (Camera di Commercio, Industria; Artigianato, Agricoltura).
- In caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" ovvero dal consorzio "in nome e per conto proprio e del consorziato partecipante" (e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero del consorzio dichiarante);
- in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti e da costituire, l'offerta economica dovrà essere espressa da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).

Per la redazione della domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni i concorrenti sono invitati a

equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

usare, preferibilmente, i modelli predisposti da Fondazione Milano.

Eventuali diverse modalità di redazione dovranno in ogni caso essere equivalenti ai modelli suddetti e contenere tutte le informazioni in essi richieste.

La domanda di partecipazione deve recare le seguenti indicazioni (**comportano l'esclusione** le omissioni da cui derivi incertezza sull'identificazione del Concorrente o della gara):

- l'intestazione del Concorrente
- il titolo esatto della gara
- CIG del lotto cui si intende partecipare
- numero di telefono;
- indirizzo E-mail e PEC;
- partita IVA e/o codice fiscale;
- matricola aziendale e sede competente INPS, codice azienda e PAT INAIL e/o di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del Concorrente;
- Agenzia delle Entrate territoriale di competenza;
- tipologia di iscrizione previdenziale (datore di lavoro, gestione separata committente/associante, lavoratore autonomo, gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione);
- C.C.N.L. applicato;
- numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di imprenditore (Micro, Piccola, Media, Grande) ai sensi della L. n. 180/2011 - Statuto delle imprese;
- Ufficio Provinciale del Lavoro territoriale di competenza.

Nella stessa il Concorrente (**a pena d'esclusione** per tutte le lettere del seguente elenco):

- a) chiede di essere ammesso alla gara;
- b) autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione all'indirizzo E-mail o PEC dichiarata;
- c) dichiara di conoscere e accettare senza alcuna condizione o riserva tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta e si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;
- d) dichiara contestualmente, di conoscere e sottoscrivere ogni articolo del Capitolato Speciale d'Appalto anche come parte integrante dell'offerta medesima, inclusa nella Busta C.
Si precisa che l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà confermare di avere conosciuto il capitolato e di averlo indicato come parte integrante della sua offerta e lo richiamerà e accetterà come parte integrante del contratto (cosiddetta "relazione perfetta").
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti del servizio.
- e) dichiara contestualmente, che non sono impiegate presso la propria azienda persone che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 Dlgs. 165/2001 ⁽³⁾, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti

⁽³⁾ N.B.: amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici), il CONI.

- privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (Art. 53, c.16---ter Dlgs. 165/2001 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
- f) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
- g) dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/01) presente sull'area dedicata del sito web di Scuole Civiche di Milano:
<http://www.fondazionemilano.eu/pagine/modello-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-d-lgs-23101-0>;
- h) autorizza Fondazione Milano, *(nell'eventualità che un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti")*, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure** dichiara di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della documentazione alla gara, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale.

DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Attenzione:

L'obbligo di rendere le dichiarazioni prescritte nel seguito può essere legittimamente assolto per conto dell'impresa dal suo rappresentante legale, anche avuto riguardo ai terzi, inclusi altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o responsabile tecnico, il socio unico o di maggioranza, etc., in base al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo di rappresentante (ANAC Parere di Precontenzioso n. 192 del 21/11/2012).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del VC (transitoriamente in vigore per l'art. 2016 comma 13 del NC), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti (¹):

(A) Dati dell'azienda

A pena di esclusione

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - resa dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, in carta libera, da cui risultino oltre al numero e alla data di iscrizione al **Registro delle Imprese della CCIAA**, la denominazione, la forma giuridica del concorrente, il numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (per le società cooperative) ed il settore di attività che deve essere compatibile ed aderente all'oggetto del contratto.

Nello specifico:

- Per le imprese individuali, i nominativi e le date di nascita del titolare e del direttore tecnico o responsabile tecnico ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per le società in accomandita semplice, i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- Per la società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita dei soci e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per altro tipo di soc. o consorzio, i nominativi e le date di nascita dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico o di maggioranza – che sia persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci (Nota Bene: invece l'aggiudicatario sarà verificato per questo requisito anche per gli eventuali soci che fossero persone giuridiche).

(B) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. a), d), e), f), g) e comma 2 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - resa dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, in carta libera, attestante la **non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), d), e), f), g) e comma 2** del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) ⁽⁴⁾.

(C) cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 4, e comma 5 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - in carta libera, attestante la **non sussistenza di alcuna delle**

⁽⁴⁾ Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 Art. 80 Motivi di esclusione – Comma 1 e 2:
In vigore dal 19 aprile 2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis () del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 () del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

cause di esclusione di cui all'art. art. 80 co. 4, e comma 5 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 Art. 80 Motivi di esclusione – Comma 4 e 5:

In vigore dal 19 aprile 2016

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 () del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo

(D) Legge 12 marzo 1999 n. 68**A pena di esclusione**

Dichiarazione nella quale si attesta l'ottemperanza della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero che non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

(E) AVCpass - PASS-OE

(NC art. 216/13 con rif a VC art. 6-bis)

Le disposizioni transitorie dell'art. 216 co. 13 NC prevedono che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 [nuova Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici], le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC-Pass istituita presso l'ANAC [cfr. art. 6-bis VC].

L'Operatore economico deve inserire nella Busta A il "PASSOE": l'operatore economico deve ADERIRE al sistema AVCpass (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>) e deve creare un proprio repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

Si ricorda che il sistema AVCpass, come sancito dall'art. 2 della Delibera AVCpass del 27/12/2012, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Vecchio Codice.

REQUISITI - ATI

(D.P.R. 207/2010 art. 275 comma 2 con rif. art. 92; NC art. 48)

A.T.I. del tipo orizzontale - Requisiti

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale: > alla capogruppo è richiesto - il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dell'importo totale dei servizi, > mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% dell'importo totale dei servizi, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara, > e l'imprenditore mandatario in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Non è indicata prestazione prevalente né prestazione secondaria; pertanto non è si applica quanto previsto per A.T.I. del tipo verticale; ogni A.T.I. dovrà possedere i requisiti dell'A.T.I. del tipo orizzontale.

Nel caso di A.T.I. già **costituito** gli atti di gara sono presentati dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti - **a pena d'esclusione**.

Nel caso di A.T.I. **costituendo** gli atti di gara sono firmati e presentati - unitamente all'offerta congiunta - da tutte le imprese partecipanti associate - **a pena d'esclusione**; il contratto e la garanzia definitiva, a

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) *l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*

seguito dell'aggiudica, dovranno essere perfezionati dalla impresa mandataria, previo conferimento alla stessa del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva.

In entrambi i casi la partecipazione in A.T.I. comporta - nel caso di ATI orizzontale - la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l'intero.

Pertanto, nel caso in cui concorra un A.T.I. (orizzontale) ex art. 45 NC), si dovranno presentare:

se l'A.T.I. è già costituito:

- Nel caso di A.T.I. già costituito, domanda di partecipazione e offerta sottoscritte *da parte dell'impresa mandataria* in nome proprio e delle imprese mandanti;
- atto (in originale o in copia autentica con le modalità di cui all' art. 18 o dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000) da cui risulti:
 - il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza conforme a quanto stabilito dagli artt. 45 e 48 NC, gratuito ed irrevocabile, conferito all'impresa mandataria,
 - e contenente, tra l'altro, le seguenti clausole: l'inefficacia nei confronti della Stazione Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa; l'attribuzione al mandatario nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, da parte delle imprese mandanti, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da contratto, fino alla estinzione di ogni rapporto; l'indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di prestazione nel caso di ATI orizzontale;
- **a pena d'esclusione** - documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:

(A) Dati dell'azienda

(B) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)

(C) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)

(D) Legge 12 marzo 1999 n. 68

(E) AVCpass - PASS-OE

se A.T.I. non è ancora costituito (costituendo):

- Nel caso di A.T.I. costituendo, domanda di partecipazione e offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese partecipanti associande.
- dichiarazione sottoscritta dai soggetti di tutte le imprese che intendono associarsi, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese; tale dichiarazione deve specificare:
 - il tipo di ATI prescelto (orizzontale, distintamente per le diverse prestazioni oggetto dell'appalto)
 - e l'impresa mandataria capogruppo
 - e che contenga l'indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di categorie – di lavorazioni per ciascuna impresa, nel caso di ATI verticale oppure di tipi di lavorazione nel caso di ATI orizzontale
 - oltre all'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza conforme a quanto stabilito dall'art. 48 c. 8 D.Lgs.50/2016 alla mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
 - e che, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento del contratto d'appalto, produrranno il contratto costitutivo dell'ATI;

- **a pena d'esclusione** - documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:

(A) Dati dell'azienda

(B) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)

(C) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NC Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)

(D) Legge 12 marzo 1999 n. 68

(E) AVCpass - PASS-OE

REQUISITI - CONSORZIO O ALTRE FORME ANALOGHE

Per le forme consortili di cui all'art. 45 NC lettere:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;

g) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE);

e per i relativi Consorziati o Partecipanti si rinvia a quanto richiesto in questa N.E. per le A.T.I. - **costituite o costituende** - e a quanto stabilito degli artt. 47 e 48 NC.

Il consorzio dovrà presentare la documentazione analoga e/o equivalente a quella richiesta per le A.T.I. in quanto applicabile.

SUBAPPALTO

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione della prestazione da subappaltare nei limiti previsti dall'art. 105 del Nuovo Codice dei contratti, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.

In caso di aggiudica è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere a Fondazione Milano, copia delle fatture a quietanza rilasciate dal subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale trasmissione sarà dovuta entro 20 gg dal corrispondente pagamento effettuato da Fondazione Milano.

Nel caso in cui l'affidatario non trasmetta le fatture in oggetto Fondazione Milano si vedrà costretta a sospendere il successivo pagamento a favore dell'affidatario e a trattenere la cauzione. Si applica per tutte le imprese concorrenti, incluse le imprese mandanti in ATI o Consorziato.

RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, pena l'esclusione dalla gara.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L'Ente Appaltante effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Capo 3 – offerta economica (Busta B)

L'offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere firmata da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da

procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile.

L'offerta - segreta – deve contenere i seguenti elementi, **ciascuno a pena d'esclusione**:

- la ragione/denominazione sociale del concorrente, la sua sede, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A;
- l'aliquota IVA da applicare alla fornitura;
- l'ALLEGATO MODELLO DELL'OFFERTA ECONOMICA generato dal sistema;

Sono ammesse solamente offerte a ribasso, con il criterio del maggior rialzo percentuale (percentuale di sconto più alta).

Non sono ammesse offerte parziali.

L'offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere validamente sottoscritta;
- la sottoscrizione dell'offerta dovrà essere firmata digitalmente in p7m da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore) i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura).
- le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
- dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia.

A.T.I. o Consorzi ordinari o forme analoghe

In caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, l'offerta economica - **a pena di esclusione** - dovrà essere espressa dall'impresa mandataria o consorzio "in nome e per conto proprio e delle mandanti o dei consorziati partecipanti" (e sottoscritta dal relativo titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile); in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti** (costituendi), l'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi soggetti muniti dei poteri).

Termine di validità dell'offerta:

È consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l'offerta economica, deve essere presentata secondo le modalità previste da CONSIP entro **il termine perentorio indicato a pagina 4**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a CONSIP o che impediscano di formulare l'offerta.

ART. 5 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'espletamento della procedura di gara avverrà **in seduta pubblica** il giorno **indicato a pagina 4** e seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica CONSIP.

La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare ad altra ora o ad altro giorno o non effettuare l'esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.

Nella stessa seduta si procederà, altresì all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e a

individuare provvisoriamente la migliore offerta, fatti salvi i controlli di legge successivi. La migliore offerta sarà quella che presenterà il **MINOR PREZZO sul prezzo indicato a base d'asta, con la più alta percentuale di sconto.**

La verifica delle offerte anormalmente basse si effettuerà tramite criterio di sorteggio del criterio ex art. 97 c. 2 solo se le offerte presentate saranno in numero pari o superiore a cinque.

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto amministrativo.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto, che verrà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante. All'aggiudicatario sarà richiesto la disponibilità della firma digitale.

Il contratto diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto (art 32 del NC).

Nelle more per la stipulazione ed efficacia del contratto, la Fondazione potrà avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 NC. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Fondazione Milano® potrà non procedere all'assegnazione e/o alla stipulazione del contratto e/o alla sospensione dello stesso qualora la direzione di Fondazione Milano® non metterà a disposizione le risorse di bilancio necessarie.

In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di essa qualificata come capogruppo.

Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro 10 gg. dalla data di ricevimento dalla comunicazione di aggiudicazione.

ART. 6 – ALTRE INFORMAZIONI

- a) E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax ed email;
- b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
- c) Fondazione Milano® si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto. L'accertamento dei dati giudiziari che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via fax al numero indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
- d) L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, alla determinazione della nuova soglia di anomalia, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione.
- e) In caso di fallimento dell'aggiudicatario dell'appalto o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o risoluzione del contratto o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DPR 252/98, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
- f) L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, dopo la stipula del contratto,

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;

- g) sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
- h) i risultati di gara saranno pubblicati su CONSIP e sul sito di FM;
- i) ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7 - VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, Fondazione Milano si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo, o, in caso di ulteriore decadenza, al concorrente che segue il secondo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati negli atti di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale delle prestazioni oggetto dell'appalto. Nel caso in cui Fondazione Milano dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato da Fondazione Milano avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

ART. 8 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Scuole Civiche di Milano F.d.P.

1. Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare a Fondazione Milano®, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.
2. In caso di presentazione di tale dichiarazione, Fondazione Milano® consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti.
3. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, Fondazione Milano® consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.
4. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.

ART. 9- CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti inviando una mail ad appalti@fondazionemilano.eu, **entro il termine previsto indicato a pagina 4.**
